



MINISTERO DELLA  
PUBBLICA ISTRUZIONE

ANNO 135°

Roma, 28 febbraio - 6 marzo 2008

N. 9 - 10

# BOLLETTINO UFFICIALE

---



ATTI NORMATIVI E  
DI AMMINISTRAZIONE

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2008



### ATTI NORMATIVI E DI AMMINISTRAZIONE

#### **Decreto ministeriale 2 novembre 2007, n. 91**

Costituzione Comitato scientifico per il miglioramento dell'insegnamento della matematica. . . . . *Pag.* 5

#### **Ordinanza ministeriale 4 gennaio 2008, n. 2 (prot. AOODGPER 145)**

Mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Anno scolastico 2008-2009 . . . . . » 10

#### **Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali**

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica. . . . . » 50

#### **Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.**

Ufficio scolastico di Bologna. . . . . » 71

Ufficio scolastico di Bologna. . . . . » 72

Ufficio scolastico di Padova. . . . . » 73

Ufficio scolastico di Trieste . . . . . » 74

Ufficio scolastico di Trieste . . . . . » 75

Ufficio scolastico di Trieste . . . . . » 76

Ufficio scolastico di Trieste . . . . . » 77

Ufficio scolastico di Trieste . . . . . » 78

Ufficio scolastico di Trieste . . . . . » 79

Ufficio scolastico di Trieste . . . . . » 80



**Decreto ministeriale 2 novembre 2007, n. 91**

**Costituzione Comitato scientifico per il miglioramento dell'insegnamento della matematica**

**IL MINISTRO**

- VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 622, stabilisce l'elevamento dell'obbligo di istruzione per almeno 10 anni;
- VISTA la Legge 2 aprile 2007, n. 40, che all'art. 13 emana disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnica e professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;
- VISTO il D.M. 31 luglio 2007 con il quale si è proceduto alla revisione in via sperimentale delle indicazioni per il curriculum per la scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;
- VISTO il D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, con cui in attuazione della succitata Legge 296/2007, sono stati definiti i saperi e le competenze per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione riferiti ai quattro assi culturali;
- VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che all'art. 18 comma 1 detta norme ai fini del contenimento della spesa e della maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure;
- VISTA la Legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica;
- CONSIDERATI gli esiti delle più recenti indagini nazionali ed internazionali sugli apprendimenti che segnalano l'opportunità di più alti livelli di competenze nelle discipline scientifiche;
- RAVVISATA in particolare, la necessità di migliorare la qualità dell'insegnamento della Matematica, anche in relazione alla revisione degli obiettivi specifici e delle metodologie didattico-sperimentali nel quadro dell'adeguamento generale del sistema scolastico;
- CONSIDERATO che la competenza matematica non si esaurisce nel sapere disciplinare ma, in misura variabile, consiste nella capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di rappresentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte) cioè nella capacità di comprendere ed esprimere adeguatamente informazioni quantitative, risolvere e porsi problemi, progettare e costruire modelli di situazioni reali per l'acquisizione di una corretta capacità di giudizio e per orientarsi correttamente nel mondo contemporaneo;

## *Atti normativi e di amministrazione*

- RITENUTO di dover promuovere nell'immediato lo sviluppo professionale del personale docente della scuola nell'ambito delle materie scientifiche e in particolare della Matematica, sostenendolo con l'attivazione di adeguati processi formativi;
- RITENUTO altresì, di dover affiancare ai processi formativi del personale docente un contestuale e correlato sviluppo della ricerca didattica anche attraverso la valorizzazione delle migliori pratiche realizzate e di quelle in atto nell'insegnamento della Matematica nella scuola italiana;
- RITENUTO pertanto, di dover costituire un apposito Comitato scientifico con il compito di definire iniziative e proposte operative coerenti con le finalità sopra descritte;
- CONSIDERATO che per la rilevanza delle suddette finalità si ritiene necessario utilizzare alte professionalità che non risultano presenti all'interno dell'Amministrazione;
- VISTO il proprio Decreto n. 74 in data 12 settembre 2007, vistato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al n. 52 in data 23 ottobre 2007, con il quale è stato costituito il Comitato scientifico per il miglioramento della qualità dell'insegnamento della Matematica;
- RITENUTO necessario integrare la composizione del suddetto Comitato scientifico mediante l'inserimento di ulteriori professionalità idonee ai compiti prefissati, con particolare riferimento anche alle aree disciplinari di Statistica e Geometria;
- RITENUTO di dover nominare il Presidente nonché il Coordinatore del sopra menzionato organismo;
- RITENUTO, altresì, di dover effettuare alcune correzioni relative ai nominativi di componenti del Comitato;
- RITENUTO opportuno, pertanto, annullare il sopra citato D.M. n. 74 e sostituirlo con un nuovo provvedimento:

### **DECRETA**

#### **Art. 1**

Per le considerazioni svolte in premessa il Decreto Ministeriale n. 74 del 12 settembre 2007 è annullato ed è sostituito dal presente.

### **Art. 2**

E' istituito un Comitato scientifico così composto:

Presidente:

Prof. VESENTINI Edoardo – Ordinario di Analisi Matematica – Politecnico di Torino

Coordinatore:

Prof. GIRARDI Mario – Ordinario di Analisi Matematica – Università degli Studi Roma 3 di Roma

Prof. FIORIN Italo – Associato di Didattica e Pedagogia Speciale - Università LUMSA – Componente del Gruppo di Coordinamento nazionale per le indicazioni del Curricolo - Roma

Prof. ANZELLOTTI Gabriele – Ordinario di Analisi Matematica – Università degli Studi di Trento

Prof. ARBARELLO Enrico – Ordinario di Geometria – Università degli Studi “La Sapienza” di Roma

Prof. ARZARELLO Ferdinando - Ordinario di Matematiche Complementari – Università degli Studi di Torino

Prof. BENCI Vieri – Ordinario di Analisi Matematica – Università degli Studi di Pisa

Prof. BOSCOLO Pietro - Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia della Socializzazione - Università degli Studi di Padova

Prof. BRIGAGLIA Aldo – Ordinario di Matematiche Complementari - Università degli Studi di Palermo

Prof.ssa COCCHI Daniela - Ordinario di Statistica – Università degli Studi di Bologna

Prof. CORNALBA Maurizio – Ordinario di Algebra – Università degli Studi di Pavia

Prof. D'AMORE Bruno – Ordinario di Matematiche Complementari – Università degli Studi di Bologna

Prof. DE BARTOLOMEIS Paolo – Ordinario di Geometria – Università degli Studi di Firenze

Prof. GUIDONI Paolo – Ordinario di Fisica – Università degli Studi “Federico II” di Napoli

Prof. ISRAEL Giorgio - Ordinario di Matematiche Complementari - Università degli Studi "La Sapienza" di Roma

Prof.ssa MALARA Nicolina Antonia – Ordinario di Matematiche Complementari – Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

---

## *Atti normativi e di amministrazione*

Prof.ssa MANTOVANI Susanna – Ordinario di Pedagogia Generale e Sociale - Università degli Studi “Bicocca” di Milano

Prof.MARCHI Mario – Ordinario di Geometria – Università Cattolica Sacro Cuore - Brescia

Prof. AMBRISI Emilio - Dirigente Tecnico – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Napoli

Prof.ssa CIARRAPICO Lucia - Dirigente Tecnico in quiescenza - Roma

Prof.ssa MOSCA Silvana - Dirigente Tecnico – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Torino

Prof. ROFFIA Luigi – Dirigente Amministrativo - Ufficio Scolastico Provinciale - Bergamo

Prof.ssa CAPUTO Anna Maria – Direttore tecnico – Invalsi – Frascati (Roma)

Prof. PALMA Mauro – Direttore Rivista ITER – Istituto dell’Enciclopedia Italiana - Roma

Prof.ssa BELVISI Luisa - Responsabile del progetto “Lauree scientifiche” – Docente utilizzato presso l’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Milano

Prof.ssa MANARA Raffaella – Docente di Matematica - Liceo Scientifico "Fondazione Sacro Cuore" di Milano

Prof. PAOLA Domingo – Docente di Matematica e Fisica - Liceo scientifico “A. Issel” di Finale Ligure - (SV)

Prof.ssa PIERINI Luciana - Docente di Scienze Matematiche - Istituto Comprensivo I di Vicenza

Prof. SPIRITO Giuliano – Docente di Matematica - Esperto di Didattica della Matematica – Roma

### **Art. 3**

Il Comitato scientifico provvederà a:

- condurre una ricognizione dello status dell’insegnamento della Matematica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, con particolare attenzione alle peculiarità dei diversi indirizzi di studio, anche sulla base dell’analisi dei risultati e dei monitoraggi dell’INValSI;
- definire linee di indirizzo generali per il miglioramento della qualità dell’insegnamento della Matematica, procedendo anche a preventive audizioni di rappresentanze di associazioni scientifiche, professionali e disciplinari, università e istituti di ricerca;
- promuovere progetti di collaborazione sistematica con le università, gli editori e l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica sui temi dell’innovazione nella didattica della Matematica;
- contribuire al miglioramento dell’apprendimento della Matematica mediante:



- la definizione di piani di accompagnamento per gli obiettivi formativi previsti dalle indicazioni nazionali per il primo ciclo e per il biennio dell'obbligo;
- la riorganizzazione degli obiettivi formativi della disciplina nei diversi indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado;
- promuovere presso le scuole processi di ricerca-azione volti al rinnovamento delle metodologie didattiche e disciplinari in coerenza con le dinamiche di rinnovamento in atto nell'ordinamento;
- delineare proposte operative per i percorsi di orientamento;
- definire proposte operative in relazione ai processi di formazione iniziale, in ingresso e in servizio del personale docente, da realizzare in presenza e a distanza, sviluppando in particolare pratiche laboratoriali e di ricerca-azione;
- promuovere la costituzione di gruppi di lavoro regionali con i quali raccordarsi per la definizione di strategie d'intervento locali;
- definire e porre in essere, tramite i gruppi di lavoro regionali, azioni di monitoraggio delle esperienze realizzate con la valorizzazione e la diffusione delle migliori pratiche;
- fornire alle istituzioni scolastiche indicazioni per la organizzazione, anche in rete, di attività da realizzare sul territorio, anche con gli apporti di rappresentanti della comunità matematica.

### **Art. 4**

Il suddetto organismo dura in carica sino al raggiungimento degli scopi prefissati e comunque non oltre i tre anni previsti dalla normativa vigente.

### **Art. 5**

Ai sensi dell'art. 28 della Legge 18/12/1973 n. 836 e successive modificazioni, i componenti del Comitato estranei all'Amministrazione sono equiparati alla qualifica di Dirigente generale.

### **Art. 6**

Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del Gruppo di lavoro, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che graveranno sul capitolo di bilancio 1396/3 di questo Ministero per i rappresentanti dell'Amministrazione e sul cap. 1396/10 per gli estranei all'Amministrazione. Entrambi i piani gestionali del cap. 1396 presentano le disponibilità all'uopo necessarie per il corrente esercizio finanziario.

*Il Ministro: FIORONI*

**Ordinanza ministeriale 4 gennaio 2008, n. 2 (prot. AOODGPER 145)**

**Mobilità del personale docente, educativo ed ATA. Anno scolastico 2008-2009**

**IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE**

VISTO IL DL.VO 16.4.1994, N. 297;

VISTA LA LEGGE 23.10.1992, N.421;

VISTO IL D.L. 27.8.1993, N.321, CONVERTITO DALLA LEGGE 27.10.1993, N.423;

VISTA LA LEGGE 14.1.1994, N. 20;

VISTA LA LEGGE 23.12.1996, N.662;

VISTA LA LEGGE 15.03.1997, N.59;

VISTA LA LEGGE 15.05.1997, N.127 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

VISTA LA LEGGE 3.5.1999, N.124;

VISTO IL D.Lgs. 30.3.2001, N.165 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;

VISTO IL D.L. 3.7.2001, N.255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20.8.2001, N.333;

VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO 1998, N. 233;

VISTO IL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445;

VISTO IL D.P.R. 8.3.1999, N.275, REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI DELL'ART.21, DELLA LEGGE 15.3.1997, N.59;

VISTO IL D.P.R. 11/8/2003, N. 319, CON IL QUALE E' STATO EMANATO IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL COMPARTO "SCUOLA", PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009 ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2006/2007, SOTTOSCRITTO IL 29 NOVEMBRE 2007;

VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. PER L'A.S. 2008/2009 SOTTOSCRITTO IN DATA 20 DICEMBRE 2007;

RITENUTO DI DOVER, AI SENSI DELL'ART. 462 DEL D.L.VO N. 297/94, DETTARE PER L'ANNO SCOLASTICO 2008/2009 SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ALLA INDICAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI CHE GLI ASPIRANTI DEBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FACENTI CARICO AGLI UFFICI ED ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE;

SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA CHE HANNO SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO SULLA MOBILITA' DEL PERSONALE DELLA SCUOLA PER L'A.S. 2008/2009;

TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI

- ART. 1 -

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2008/2009. Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola citato in premessa.
2. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici scolastici provinciali e delle Istituzioni scolastiche.

- ART. 2 -

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

1. Il termine ultimo per la presentazione delle domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al 5 febbraio 2008.
2. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall'art. 14 del C.C.N.I. siglato, per l'a.s 2008/2009, in data 20 dicembre 2007, sono i seguenti :

a) personale docente

*scuola dell'infanzia*

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....3 aprile
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....24 aprile

*scuola primaria*

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....13 marzo
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....9 aprile

*scuola secondaria di I grado*

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....19 maggio
- 2 - pubblicazione dei movimenti .....16 giugno

*scuola secondaria di II grado*

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....21 aprile
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....19 maggio

b) personale educativo

- 1 - termine ultimo comunicazione all'ufficio delle domande di mobilità dei posti disponibili.....21 aprile
- 2 - pubblicazione dei movimenti.....12 maggio

c) personale A.T.A.

- 1 - termine ultimo comunicazione al CED delle domande di mobilità e dei posti disponibili.....22 maggio
- 2 - pubblicazione dei trasferimenti.....19 giugno
3. Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al CED o all'ufficio dei posti disponibili.

- ART. 3 -

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio scolastico provinciale (1) della provincia di titolarità e presentarle al dirigente scolastico dell'istituto o dell'ufficio presso cui presta servizio.
2. Il personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali, presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell'istituto di titolarità.
3. Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall'art.5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla mobilità, deve presentare domanda all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio scolastico provinciale della provincia scelta per il rientro, entro il 28 gennaio 2008 ai fini dell'assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni di movimento.
4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate all'ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (2); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (3); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (4). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.
6. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:

- scuole dell'infanzia.....modelli A1, A3 (allegati G/1 e G/2)
- scuole primarie .....modelli B1, B4 (allegati H/1 e H/2)
- istituti istruzione secondaria di I grado.....modelli C1, C2, C3 (allegati I/1, I/2, I/8)
- istituti istruzione secondaria di II grado.....modelli D1,D2,D3 (allegati J/1, J/2,J/12)

7. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
  8. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali.
  9. Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
    - il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale;
    - i docenti che concludono i corsi di sostegno.
- Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10 giorni prima delle date previste dall'art.2 della presente O.M. per la comunicazione al C.E.D. delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M..
10. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità degli allegati A) e B) .
  11. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.
  12. Qualora l'interessato presti servizio in una provincia diversa da quella di titolarità, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli Uffici scolastici provinciali della provincia di titolarità del medesimo personale.



13. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
14. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
15. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'art. 9 del contratto sulla mobilità.
16. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

-----

- (1) Ex Provveditorato agli Studi.
- (2) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.
- (3) Il personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado debbono indicare, nello spazio riservato all'istituto di titolarità, il codice e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta devono indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale.
- (4) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e successive integrazioni.

- ART. 4 -

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed INTERNET. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D ed E riportati negli allegati alla presente ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).
4. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.
5. Relativamente alla lettera c) del punto II - esigenze di famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II - esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o

privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art.122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

6. A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza delle medesime (2), le promozioni per merito distinto, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale.
7. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta.
8. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
9. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.
10. In attuazione dell'art.7 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
11. I responsabili degli Uffici scolastici provinciali potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate.(4)

12. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

- 
- (1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
  - (2) La residenza del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere indicata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.
  - (3) L'interessato, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
  - (4) Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt.71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.3.

- ART. 5 -

RETTIFICHE, REVOCHE E RINUNCE

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. E' consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata al competente Ufficio scolastico provinciale della provincia di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).
3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2 della presente O.M., per la comunicazione al CED dei posti disponibili (1).
4. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art.2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.

-----  
(1) Fa fede il timbro a data della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero il timbro a calendario dell'ufficio ricevente.

- ART. 6 -

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI  
PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza, entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso all'albo dell'Ufficio scolastico Regionale e dell'Ufficio scolastico provinciale competente, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenzae, nel rispetto delle norme di cui alla legge 675/96. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
2. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l'Ufficio scolastico provinciale cui è stata presentata la domanda.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici provinciali provvedono alle relative comunicazioni:
  - alla scuola o istituto di provenienza;
  - alla scuola o istituto di destinazione;
  - al locale dipartimento provinciale del tesoro.
4. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all'Ufficio scolastico provinciale competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.

- ART. 7 -

FASCICOLO PERSONALE

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali .  
Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che ha sostituito il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n. 675, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio scolastico provinciale della provincia di provenienza, all'Ufficio scolastico provinciale della provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all'invio alla scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.

TITOLO II - PERSONALE DOCENTE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI

-ART. 8 -

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

1. I docenti di ruolo delle scuole dell'infanzia statali, di scuola primaria, di scuola di secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di quest'ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
2. I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.
3. Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità.
4. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n.39/98. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.
5. E' consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua



d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94.

- ART. 9 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.
2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  - a) scuola
  - b) circolo (1);
  - c) distretto;
  - d) comune;
  - e) provincia;
  - f) dotazione organica provinciale (2);
  - g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la scuola secondaria superiore;
  - h) centri territoriali (corsi per l'istruzione e la formazione dell'età adulta).
3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. In tal caso possono essere assegnati anche alle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e comprese nelle preferenze medesime.
4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere c), d) ed e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli (o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola o circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria

- di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero della Pubblica Istruzione (3). La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10, comma 3. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami.
6. Le preferenze esprimibili, sono in numero non superiore a 20 per le scuole dell'infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
  7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle varie province.
  8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
  9. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
  10. Per l'attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, l'interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.
  11. Nel caso di distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale è riferita l'indicazione utilizzata.
  12. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda

condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità.

13. I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per l'assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.
14. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed indicare, nell'elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell'istituto ove si effettua la sperimentazione.
15. Qualsiasi richiesta formulata in difformità delle disposizioni contenute nel presente articolo é da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

- 
- (1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell'organico funzionale di circolo - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell'infanzia similamente devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.
  - (2) Le dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante l'utilizzo degli specifici codici. L'indicazione del codice provincia non è comprensiva, infatti, dei posti delle dotazioni organiche provinciali.
  - (3) Ai fini dei movimenti effettuati ai sensi delle presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni distrettuali indicate nei citati elenchi.

- ART 10 -

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI  
AMMINISTRATIVI

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative (1); la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico provinciale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.
  2. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio scolastico provinciale, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.
  3. L'Ufficio scolastico provinciale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico provinciale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art.12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art. 9, 5° comma, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.
- (1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici scolastici provinciali di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- ART. 11 -

POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante l'indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo (1) ovvero mediante l'indicazione di una preferenza sintetica che comprenda tale scuola.
2. Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di ruolo speciale che non siano sede di organico, o scuole ospedaliere così come previsto dall'art.14 del Contratto sulla mobilità.

-----  
(1) Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura “ Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.

- ART. 12 -

POSTI DELL'ORGANICO FUNZIONALE DI CIRCOLO NELLA SCUOLA  
PRIMARIA

1. I posti per l'insegnamento della lingua straniera istituiti nell'ambito dell'organico funzionale di circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dall'articolo 14 del Contratto sulla mobilità (1), attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua straniera nell'ambito dell'organico funzionale del circolo richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico funzionale dello stesso circolo richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti dell'organico funzionale eventualmente vacanti e disponibili.

Nell'ambito di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di lingua straniera che può essere assegnato, se disponibile, è quello per il quale è stato dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso l'indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.

Nel caso di possesso del titolo per l'insegnamento di più lingue straniere ciascuna preferenza è esaminata secondo il seguente ordine: lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola.

L'aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l'insegnamento della lingua straniera istituiti nell'organico funzionale del proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua straniera.

Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico funzionale (comune, lingua inglese, lingua francese, lingua tedesca, lingua spagnola) nell'ambito del proprio circolo avviene con le modalità previste dall'allegato C) del Contratto sulla mobilità.

2. L'organico funzionale assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera - è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico funzionale medesimo(2) ovvero mediante l'indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.

3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell'organico funzionale di circolo, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua straniera.
4. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo speciale o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito nell'art. 14 del Contratto sulla mobilità, si prescinde dall'organico funzionale di circolo, in quanto la dotazione organica é assegnata al singolo plesso.

- 
- (1) Il docente che insegna la lingua straniera nell'ambito nel proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera istituiti nell'organico funzionale di circolo.
  - (2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura " Sede di organico-esprimibile dal personale docente".



- ART. 13 -

POSTI PRESSO I CONVITTI NAZIONALI

1. L'insegnante che chiede il trasferimento per posti vacanti nelle scuole primarie di stato, annessi ai convitti nazionali, deve indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il docente esprima preferenze zionali nel cui ambito territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a convitto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell'organico funzionale di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l'insegnamento della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente articolo 12.

CAPO III - MOBILITA' PROFESSIONALE

- ART. 14 -

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II grado può essere richiesto anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo è formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre.
2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dall'art.3 del contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

ART. 14 BIS

PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO

1. Il personale docente in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero, il personale della scuola primaria che cessa dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell'art. 26, commi 8 e 10, della Legge 23.12.1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all'art.35, comma 5, della legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti e che risultino cessato dalla posizione di collocato fuori ruolo all'atto della presentazione della domanda di passaggio.

- ART. 15 -

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

1. Le domande, redatte in conformità degli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'art.2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per le eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

- ART. 16 -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I PASSAGGI DI CATTEDRA ALLE CLASSI DI CONCORSO DI CUI ALLA C.M. N. 215 DEL 23/6/95 E RELATIVA C.M. N. 70 DEL 23/2/98 (1) (2)

1. Relativamente alle classi di concorso contemplate nella circolare n. 215/95 e circolare n.70/98, prima dell'inizio delle operazioni di trasferimento in ambito provinciale, gli Uffici scolastici provinciali devono procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto del medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa graduatoria d'istituto. L'applicazione della C.M. n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d'arte di Torre del Greco - Alghero - Valenza Po.
2. Per le classi di concorso medesime non si effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli Uffici scolastici provinciali dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta C.M. n. 215/95. Per la classe di concorso prevista dalla C.M. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti interprovinciali per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po, qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di mobilità gli Uffici scolastici provinciali dispongono gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse modalità previste nella suddetta C.M. n. 70/98.

(1) Le classi di concorso in questione sono le seguenti:

- 76/A TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITÀ ELETTRONICA ED APPLICAZIONI GESTIONALI;
- 87/A TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITÀ ELETTRONICA ED APPLICAZIONI GESTIONALI CON INSEGNAMENTO SLOVENA;
- 100/A TRATTAMENTO TESTI, CALCOLO, CONTABILITÀ ELETTRONICA ED APPLICAZIONI GESTIONALI IN LINGUA TEDESCA E CON LINGUA DI INSEGNAMENTO TEDESCA DELLE LOCALITÀ LADINE;
- 71/A TECNOLOGIA E DISEGNO;
- 7/A ARTE DELLA FOTOGRAFIA E DELLA GRAFICA PUBBLICITARIA;
- 24/A DISEGNO E STORIA DEL COSTUME;
- 25/A DISEGNO E STORIA DELL'ARTE;
- 61/A STORIA DELL'ARTE.

(2) La classe di concorso in questione é la seguente:

- 10/A ARTE DEI METALLI E DELL'OREFICERIA

TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO

- ART. 17 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate per non più di tre province entro i termini fissati dall'art.2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in conformità agli allegati A) e B).
3. Le preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.
4. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune o della provincia.
5. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.
6. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.
7. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.

- ART. 18 -

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI  
AMMINISTRATIVI

1. Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici scolastici provinciali, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse all'Ufficio scolastico provinciale competente della provincia di titolarità dell'aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici scolastici provinciali, entro gli stessi termini, con plico a parte.
2. Gli Uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.
3. I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa.
4. L'Ufficio scolastico provinciale competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale educativo, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire agli Uffici scolastici provinciali, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art.12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso l'Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.
5. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici scolastici provinciali, ai sensi dell'art.24, 6° comma della legge 241/90, hanno la facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente l'azione amministrativa.

- ART. 19 -

ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE

1. Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, L'Ufficio scolastico provinciale
2. , utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, l'Ufficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento.



### TITOLO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

#### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

##### - ART. 20 -

#### AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ

1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il personale proveniente dagli Enti Locali assunto a tempo parziale in attuazione dell'art. 44 del C.C.N.I. sulla mobilità può partecipare alle operazioni di trasferimento. Tenuto conto che i trasferimenti vengono disposti sempre su posti a tempo pieno, il suddetto personale una volta trasferito, può chiedere di convertire il suo rapporto di lavoro da tempo-parziale a tempo-pieno.
3. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta vengono disposti sui centri territoriali soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.
4. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area: "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRG A).  
Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.  
Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.

---

## *Atti normativi e di amministrazione*

Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l'ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all' art. 597 del D.L.vo n.297/94.

Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

- ART. 21 -

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area é presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito modulo di cui all'allegato C1. In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.
2. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l'istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.
3. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

- ART 22 -

**POSTI RICHIEDIBILI**

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
  - prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
  - successivamente tutti gli istituti comprensivi.

- ART. 23 -

PREFERENZE

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
  - a) scuola;
  - b) distretto;
  - c) comune;
  - d) provincia;
  - e) centro territoriale.
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.
3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.
4. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

- 
- (1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.
  - (2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.

- ART. 24 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALITÀ

1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.
2. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.
4. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell'infanzia.
5. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell'aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" all'ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituto di titolarità.
6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dell'art. 48 del Contratto mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.

7. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
8. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

- 
- (1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.
  - (2) Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.

CAPO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

- ART. 25 -

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI  
AMMINISTRATIVI

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzioni operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico provinciale competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.
2. L'Ufficio scolastico provinciale, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al Contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico provinciale, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art.24, 3° comma, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

-----  
(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici scolastici provinciali di titolarità del personale cui la domanda va inviata.



3. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

*Il Ministro:* FIORONI

Direzione generale per le risorse umane del ministero, acquisti e affari generali

Atti di amministrazione relativi a personale dell'Amministrazione centrale e dell'Amministrazione scolastica periferica.

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art. 59 – comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 26.09.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8752 del 06.10.2006 , con la quale la sig.ra COSIMA MONACO nata il 01.03.1949 – B3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Firenze, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **01.07.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Cosima MONACO - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Firenze, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449 in particolare art. 59 – comma 6 e 8.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 10 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 31 agosto 2007 al n. 1132)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 13.06.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 6392 del 13.07.2006 , con la quale la sig.ra Concetta BUONPANE nata il 10.05.1947 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Udine, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.06.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**DECRETA :**

Con effetto dal **01.06.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Concetta BUONPANE - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Udine, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 24 gennaio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 luglio 2007 al n. 1019)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 12.01.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 962 del 22.01.2007 , con la quale la sig.ra Rita Claudia SALADINI nata il 07.06.1947 – C3 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio IX - , ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **18.06.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**DECRETA :**

Con effetto dal **18.06.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Rita Claudia SALADINI - in servizio presso la Direzione Generale per il personale della scuola, Ufficio IX - Contenzioso , che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 31 gennaio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. l'11 luglio 2007 al n. 1052)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 07.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 9607 del 27.10.2006 , con la quale la sig.ra Anna Maria SPINELLI nata il 28.09.1949 – B3 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pisa, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.05.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**DECRETA :**

Con effetto dal **01.05.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sog.ra Anna maria SPINELLI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pisa, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 18 dicembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 luglio 2007 al n. 1021)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335 ed in particolare l'art.2 comma 21;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 31.10.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11690 del 18.12.2006 , con la quale la sig.ra Liliana ANDREUCCI nata il 13.01.1945 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ancona, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.06.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessata;

**DECRETA :**

Con effetto dal **01.06.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dalla sig.ra Liliana ANDREUCCI - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Ancona, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

La suddetta impiegata è ammessa a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335 ed in particolare l'art. 2 comma 21, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 15 gennaio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 15 luglio 2007 al n. 1018)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 21.12.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 965 del 22.01.2007, con la quale il sig. GIANCARLO LECIS nato il 09.10.1943 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Cagliari, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**DECRETA :**

Con effetto dal **01.07.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giancarlo LECIS - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Cagliari, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 27 aprile 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 31 agosto 2007 al n. 1133)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 21.03.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 4292 del , con la quale il sig. CANIO ALFONSO GENOVESE nato il 20.07.1942 – C2 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Potenza, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **02.07.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**D E C R E T A :**

Con effetto dal **02.07.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate da CANIO ALFONSO GENOVESE - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Potenza, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 10 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 31 agosto 2007 al n. 1127)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare art.59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 04.09.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 8389 del 28.09.2006 , con la quale il sig. Giuseppe ERCOLI nato il 17.10.1947 – C1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale dell' ABRUZZO, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**DECRETA :**

Con effetto dal **01.07.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Giuseppe ERCOLI - in servizio presso l' Ufficio Scolastico Regionale dell' ABRUZZO, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 3 novembre 2006 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 31 agosto 2007 al n. 1126)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art.28 ter-;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 16.04.2007 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 5064 del , con la quale il sig. CARMELO DI MINICA nato il 03.03.1946 – A1 SUPER - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.07.2007**;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**DECRETA :**

Con effetto dal **01.07.2007** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate le dimissioni presentate dal sig. Carmelo DI MINICA - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Palermo, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 4 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 31 agosto 2007 al n. 1128)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. approvato con D.P.R. 29.12.1973, n. 1092 ed in particolare l'art. 42, modificato dalla legge 29.4.1976, n. 177;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503;

VISTA la legge 08.08.1995, n. 335;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, in particolare l'art. 6 - art. 28 - art.

VISTA la legge 27.12.1997, n.449, in particolare l'art. 59 - comma 6 e 8;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003 n.319;

VISTA la domanda datata 27.04.2006 pervenuta alla Direzione Generale per le Risorse Umane del Ministero, Acquisti e Affari Generali, prot. n. 11687/A del 18.12.2006- con la quale il Dott. Rocco CALLA' nata il 16.08.1949 - C3 - nel ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione, in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di TORINO, ha presentato le proprie dimissioni dall'ufficio con decorrenza **01.05.2006**;

CONSIDERATO che il predetto impiegato non ha osservato i termini di preavviso di cui all'art. 6 - art. 28 ter del CCNL integrativo del 22.11.1997;

CONSIDERATO che il predetto impiegato alla data del 01.05.2006 trovavasi con gli assegni ridotti al 50%

VISTA la necessità di dover recuperare le retribuzioni per il periodo di mancato preavviso;

VISTO lo stato di servizio dell'interessato;

**D E C R E T A :**

**Art. 1** - Con effetto dal **01.05.2006** ai sensi del C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997, sono accettate, ora per allora, le dimissioni presentate dal Dott. Rocco CALLA' - C3 - in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di TORINO, che cessa, pertanto, di appartenere al ruolo del personale del Ministero della Pubblica Istruzione.

## *Atti normativi e di amministrazione*

**Art. 2** – Ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 - art. 28 ter, del CCNL integrativo del 22.10.1997, nei confronti del Dott. Rocco CALLA' va recuperato l'importo delle retribuzioni per il periodo di mancato preavviso pari a mesi 1 gg. 26 per un totale di €. **2.147,25**

**Struttura retribuzione mensile lorda alla data di cessazione:**

Stipendio mensile lordo	€.	675,11
Retribuzione Individuale di anzianità	€.	77,30
Indennità di amministrazione mensile lorda	€.	121,17
Indennità integrativa speciale mensile lorda	€.	276,73
gg. 26	€.	996,94
<b>Totale 1 mensilità + gg. 26</b>	<b>€.</b>	<b>2.147,25</b>

Il suddetto impiegato è ammesso a far valere i propri titoli al trattamento di quiescenza, ove spettante, ai sensi della legge 8.8.1995, n. 335, nonché successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 27.12.1997, n. 449.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il Visto.

*(D.D. 25 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1385)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Agnese BELISONZO – C2 – in servizio presso la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, Ufficio VI - Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche ;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 22.05.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 22.05.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.06.2007;

VISTA l'istanza in data 28.03.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Agnese BELISONZO – C2 – in servizio presso la Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio, Ufficio VI - Gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **31.05.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 2 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 ottobre 2007 al n. 1376)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Margherita CLEMENTI – C3 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio I - Affari generali e personale;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 07.08.1948, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 07.08.2013 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2013;
- VISTA l'istanza in data 03.07.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Margherita CLEMENTI – C3 SUPER – in servizio presso la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, Ufficio I - Affari generali e personale è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2015**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 19 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1401)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dal sig. Giuseppe IANNELLI – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caserta;

CONSIDERATO che il predetto, nato il 15.08.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 15.08.2007 con diritto ad essere collocato a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.09.2007;

VISTA l'istanza in data 11.01.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Al sig. Giuseppe IANNELLI – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caserta è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.09.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 19 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 2 ottobre 2007 al n. 1373)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;  
VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;  
VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;  
VISTA la legge 27.12.1997, n.449;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;  
VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;  
VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;  
VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;  
VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;  
VISTO lo stato dei servizi prestati dalla Sig.ra Angela SIGNORE – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari;  
CONSIDERATO che la predetta, nata il 12.05.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 12.05.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.06.2007;  
VISTA l'istanza in data 19.01.2007, con la quale l'interessata ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla Sig.ra Angela SIGNORE – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Bari è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.06.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 2 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1392)*



**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Angela GOOI – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caserta;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 12.09.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 12.09.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.10.2007;
- VISTA l'istanza in data 22.03.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Angela GOOI – B2 – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Caserta è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.10.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 10 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1405)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Rosa CANALE – A1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Messina;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 18.05.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 18.05.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.06.2007;

VISTA l'istanza in data 14.02.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Rosa CANALE – A1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Messina è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.06.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 4 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1390)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Annamaria BATTAGLION – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Treviso;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 21.09.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 21.09.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.10.2007;

VISTA l'istanza in data 29.12.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Annamaria BATTAGLION – C1 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Treviso è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.10.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 19 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1388)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Iginia Franca ALONZO – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pescara;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 05.10.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 05.10.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.11.2007;

VISTA l'istanza in data 27.12.2006, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Iginia Franca ALONZO – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Pescara è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.11.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 19 giugno 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1387)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;
- VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;
- VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;
- VISTA la legge 27.12.1997, n.449;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;
- VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;
- VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;
- VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Maddalena ABBONDANZA – B3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Torino;
- CONSIDERATO che la predetta, nata il 16.01.1943, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 16.01.2008 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.02.2008;
- VISTA l'istanza in data 16.04.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**DECRETA :**

Alla sig.ra Maddalena ABBONDANZA – B3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Torino è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.02.2010**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 10 luglio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1386)*

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il T.U. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con D.P.R. 29.12.73, n. 1092;

VISTO il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 503 ed in particolare l'art. 16;

VISTO il C.C.N.L. del personale dipendente del Comparto Ministeri sottoscritto il 16.05.1995 integrato dal C.C.N.L. 22.10.1997;

VISTA la legge 27.12.1997, n.449;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 16.02.1999, integrato dal C.C.N.L. sottoscritto il 16.05.2001;

VISTO il contratto collettivo nazionale di Lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri sottoscritto il 12.06.2003;

VISTO il D. Lgs. del 18/05/2006, n. 181;

VISTO il D. Lgs. del 30.03.2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11.08.2003, n.319;

VISTO lo stato dei servizi prestati dalla sig.ra Anna BURGIO – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Lecce;

CONSIDERATO che la predetta, nata il 13.06.1942, compirà il sessantacinquesimo anno di età il 13.06.2007 con diritto ad essere collocata a riposo per limiti di età a decorrere dal 01.07.2007;

VISTA l'istanza in data 03.01.2007, con la quale l'interessato/a ha chiesto la permanenza in servizio per un biennio;

**D E C R E T A :**

Alla sig.ra Anna BURGIO – C3 SUPER – in servizio presso il Centro Servizi Amministrativi di Lecce è consentito, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.92, n. 503, di proseguire il rapporto di lavoro oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.

La permanenza in servizio ha la durata di un biennio e la cessazione, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 29.12.73, n. 1092, avrà effetto dal **01.07.2009**.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio Centrale di Bilancio per il visto.

*(D.D. 30 maggio 2007 - Visto e registrato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della P.I. il 5 ottobre 2007 al n. 1389)*

**Dichiarazioni di equipollenza di titoli stranieri di studio.**

UFFICIO SCOLASTICO DI BOLOGNA

**IL DIRIGENTE**

- VEDUTA** la domanda della Sig.a **BATISTA Regina**, nata a Vitoria - Brasile - il 28 dicembre 1973, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore di **Istituto Professionale per Tecnico della Gestione Aziendale** del titolo **<Certificato Scolastico degli Studi Secondari di 2° grado>** conseguito nell'anno 1993 presso la **<Escola de 1° e 2° graus Talma Sarmento de Miranda>** Avenida Expedito Garcia, 203/205 – Campo Grande – Cariacica (Brasile);
- VEDUTO** l'art. 13 della legge 25 gennaio 2006 n. 29;
- VEDUTO** l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- VEDUTO** l'art. 381 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- VEDUTO** il D.M. 1 febbraio 1975;
- VEDUTO** il D.M. 20 luglio 1978;
- VEDUTO** il D.M. 2 Aprile 1980;
- ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessata;
- ACCERTATA** la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;
- VEDUTO** l'esito positivo delle prove integrative ai sensi dell'art. 379 D. L.vo 297/1994;

**DICHIARA**

il titolo **<Certificato Scolastico degli Studi Secondari di 2° grado>** conseguito nell'anno 1993 presso la **<Escola de 1° e 2° graus Talma Sarmento de Miranda>** Avenida Expedito Garcia, 203/205 – Campo Grande – Cariacica (Brasile) dalla Sig.a **BATISTA Regina**, nata a Vitoria - Brasile - il 28 dicembre 1973

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI ISTITUTO PROFESSIONALE PER TECNICO DELLA GESTIONE AZIENDALE CON IL SEGUENTE VOTO: 66/100 (SESSANTASEI/CENTESIMI).**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 22 ottobre 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO DI BOLOGNA

**IL DIRIGENTE**

- VEDUTA** *la domanda della Sig.a **SCAVINO NANNETTI Fiorella**, nata a Miraflores – Lima (Perù) il 1° ottobre 1980, tesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria superiore di **Istituto Professionale per Tecnico dei Servizi Sociali** del titolo di Scuola Secondaria "**Certificado Oficial de Estudios**" rilasciato dal "Ministerio de Educacion" e conseguito il 18 dicembre 1997 presso il "Colegio Hosanna" di Miraflores – Lima (Perù);*
- VEDUTO** *l'art. 13 della legge 25 gennaio 2006 n. 29;*
- VEDUTO** *l'art. 379 del D. L.vo 16 aprile 1994, n. 297;*
- VEDUTO** *il D.M. 1 febbraio 1975;*
- VEDUTO** *il D.M. 20 luglio 1978;*
- VEDUTO** *il D.M. 2 Aprile 1980;*
- ESAMINATA** *la documentazione prodotta dall'interessata;*
- ACCERTATA** *la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 2 e 3 del citato D.M. 2.4.1980;*
- VEDUTO** *l'esito positivo delle prove integrative ai sensi dell'art. 379 D. L.vo 297/1994;*

**DICHIARA**

*il titolo di Scuola Secondaria "**Certificado Oficial de Estudios**" rilasciato dal "Ministerio de Educacion" e conseguito il 18 dicembre 1997 presso il "Colegio Hosanna" di Miraflores – Lima (Perù) dalla Sig.a **SCAVINO NANNETTI Fiorella**, nata a Miraflores – Lima (Perù) il 1° ottobre 1980,*

**EQUIPOLLENTE A TUTTI GLI EFFETTI DI LEGGE AL DIPLOMA DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI ISTITUTO PROFESSIONALE PER TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI  
CON IL SEGUENTE VOTO: 71/100 (SETTANTUNO/CENTESIMI).**

*Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D. L.vo 297/94.*

*(Dichiarazione del dirigente del 14 dicembre 2007)*



UFFICIO SCOLASTICO DI PADOVA

IL DIRIGENTE

**VEDUTA** la domanda della sig. Asfaw Makida, nata a Washington D.C. (U.S.A.) il 13/6/1965 intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il diploma di Superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore-ordine maturità scientifica-indirizzo chimico-biologico del titolo "Diploma della scuola Superiore" conseguito nell'anno 1985 presso la Scuola "Yehiwot Berhan Secondary School" di Addis Abeba-Etiopia;

**VISTA** la Legge 25/1/2006, n.29;

**VEDUTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n.297;

**VEDUTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VEDUTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VEDUTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**ESAMINATA** la documentazione prodotta dall'interessato;

**VEDUTO** l'esito positivo delle prove integrative ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94;

**DICHIARA:**

Il diploma "Diploma della Scuola Superiore" conseguito all'estero dalla sig. Asfaw Makida -Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica-indirizzo chimico-biologico con il seguente voto:

**71/100 (settantaunocentesimi)**

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del dirigente del 4 dicembre 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TRIESTE

IL DIRIGENTE

- VISTA la domanda della sig.ra VARGA Krisztina, nata a Godòllò (Ungheria) il 01.11.1970, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza del diploma di Maturità Tecnica per Ragioniere e Perito Commerciale del titolo di studio di Ragioneria, conseguito nell'anno scolastico 1989 presso l'istituto Commerciale " Berzeviczy Gizella ";
- VISTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;  
l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;  
il D.M. del 1° febbraio 1975;  
il D.M. del 20 luglio 1978;  
il D.M. del 2 aprile 1980;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;
- ACCERTATA una sostanziale corrispondenza da parte dal Dirigente Scolastico prof.ssa Ada SANCIN dell'I.T.C. "G.R.Carli" di Trieste, fra il corso di studio conseguito all'estero e l'Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Periti Aziendali e Corrispondenti in Lingue Estere;

D I C H I A R A

il titolo di studio " Ragioneria, Pianificazione Aziendale e Statistica", conseguito all'estero dalla sig.ra VARGA Krisztina, nata a Godolfo (Ungheria) il 01.11.1970, presso l'istituto Commerciale " Berzeviczy Gizella " di Budapest, *EQUIPOLLENTE* a tutti gli effetti di legge, al Diploma di superamento dell'Esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Superiore Indirizzo Tecnico Commerciale con il seguente voto: 80/100 (ottanta/centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del 7° comma dell'art. 379 del D.L.vo del 16 aprile 1994 n. 297.

*(Dichiarazione del dirigente del 3 ottobre 2006)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TRIESTE

IL DIRIGENTE

- Veduta la domanda della sig.ra COLUSSI Tamara, nata a Capodistria(Slovenia) il giorno 11/04/1975, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza al "Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: Liceo Scientifico" del titolo di studio "Certificato d'esame di licenza", con programma di "attività scientifico-matematica", conseguito nell'anno scolastico 1992/93 presso il "Ginnasio Antonio Sema Pirano", via tra gli Orti 8, Portorose- Pirano (Slovenia);
- Veduto l'art. 5 della Legge 3 marzo 1971, n. 153;
- Veduto il D.M. 1 febbraio 1975;
- Veduto il D.M. 20 luglio 1978;
- Veduto il D.M. 2 aprile 1980;
- Veduto l'art. 379 del D.L. 16 aprile 1994, n. 297

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;  
Veduta la nota n. 6466/C02 con la quale il Dirigente Scolastico del Liceo Scientifico "G. Oberdan" di Trieste ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'equipollenza, in virtù della sostanziale corrispondenza tra il titolo di studio straniero citato e il titolo di studio rilasciato dai Licei Scientifici italiani.

DICHIARA

il titolo di studio "Certificato d'esame di licenza", con programma di "attività scientifico-matematica". conseguito dalla sig.ra COLUSSI Tamara nell'a.s. 1992/93 presso il "Ginnasio Antonio Sema Pirano", EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al "Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: Liceo Scientifico" con il seguente voto: 73/100(settantatré centesimi)

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297.

*(Dichiarazione del dirigente dell'8 ottobre 2006)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TRIESTE

IL DIRETTORE

- VEDUTA la domanda presentata a questo Ufficio dalla sig.ra SANDALJ Mirjana, cittadina italiana per matrimonio, nata a Pisino (Jugoslavia) il 18.5.1958, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di licenza di scuola media inferiore italiana della "Pagella/Svjedodzba", conseguita nell'anno scolastico 1971/72 presso la Scuola Elementare "Stefanija Ravnic" di Lupogliano (Comune di Pisino);
- VEDUTO l'art. 381 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;
- VEDUTO il D.I. 20 febbraio 1973;
- CONSIDERATO l'esito positivo della prova di conoscenza della lingua italiana, di cui al D.M. 20 giugno 1973;
- ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata;

DICHIARA

il titolo di studio "Pagella/Svjedodzba", conseguito nell'anno scolastico 1971/72 presso la Scuola Elementare "Stefanija Ravnic" di Lupogliano (Comune di Pisino) dalla sig.ra SANDALJ Mirjana, EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al Diploma di licenza di scuola media inferiore italiana.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del direttore reggente del 10 aprile 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TRIESTE

IL DIRETTORE

VEDUTA la domanda presentata dalla signora NOSSING Irmgard nata MUHLBACHER, nata a Innsbruck (Austria) il 7 ottobre 1957, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di licenza media inferiore italiana del titolo di studio "Abschlußzeugnis der Hauptschule" (Pagella finale della scuola secondaria ad indirizzo generale), conseguito nell'anno scolastico 1971-72 presso la Öffentliche Hauptschule für Mädchen (Scuola secondaria ad indirizzo generale pubblica femminile) di Innsbruck –Wilten (Austria);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994. n. 297;

VEDUTO il D.I. 20 febbraio 1973;

CONSIDERATO CHE la signora NOSSING Irmgard nata MUHLBACHER ha presentato, ai sensi del 2° comma dell'art. 379 D.L.vo 16 aprile 1994. n. 297, la Certificazione di Italiano Lingua Straniera, livello DUE- B2, rilasciata dall'Università per Stranieri di Siena il 22 ottobre 2003;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessata:

DICHIARA

il titolo di studio "Abschlußzeugnis der Hauptschule", conseguito nell'anno scolastico 1971-72 presso la Öffentliche Hauptschule für Mädchen di Innsbruck –Wilten (Austria) dalla signora NOSSING Irmgard nata MUHLBACHER

EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al diploma di licenza media inferiore italiana.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994. n. 297.

*(Dichiarazione del direttore reggente del 7 maggio 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TRIESTE

IL DIRETTORE

**VEDUTA** la domanda del Sig. **GKOUVERIS** Aristotelis, nato a Pireo(Grecia) il 01/09/88, cittadino greco, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine maturità scientifica del titolo di studio "Apolytirio" conseguito nell'anno 2006 presso la Scuola Statale "Liceo Unico" di Melissa(Atene-Grecia);

**VEDUTO** l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

**VEDUTO** il D.M. 1° febbraio 1975;

**VEDUTO** il D.M. 20 luglio 1978;

**VEDUTO** il D.M. 2 aprile 1980;

**VEDUTA** la Legge 25 gennaio 2006

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

Dichiara

il titolo di studio "Apolytirio" conseguito nell'anno 2006 presso la Scuola Statale "Liceo Unico" di Melissa(Atene-Grecia) Equipollente a tutti gli effetti di legge al diploma di Maturità Scientifica con il seguente voto: 68/100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

*(Dichiarazione del direttore reggente del 20 luglio 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TRIESTE

IL DIRETTORE

VEDUTA la domanda della signora LOVRINIC Nadija, nata a Pola il 23/03/72, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine: tecnico dell'impresa turistica del titolo di studio "Svjedodžba o završnom ispitu(Diploma dell'esame finale)", conseguito nell'anno 1990 presso il Centro d'Istruzione Indirizzata "Mate Balota"di Parenzo(Croazia).

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

Esaminata la documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 2 e 3 del citato D.M. 2 aprile 1980 (veduto l'esito positivo delle prove integrative ai sensi dell'art. 379 del D.L.vo 297/94, sostenute il 16 maggio 2007 presso l'I.S.S. "ITC L. da Vinci"-I.P. "S. de Sandrinelli");

DICHIARA

Il titolo di studio "Svjedodžba o završnom ispitu(Diploma dell'esame finale)" conseguito all'estero dalla signora LOVRINIC Nadija EQUIPOLLENTE a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore ordine: tecnico dell'impresa turistica di con il seguente voto: 100/100.

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 297/94.

*(Dichiarazione del direttore reggente del 23 agosto 2007)*

UFFICIO SCOLASTICO DI TRIESTE

IL DIRETTORE

VEDUTA la domanda del sig. ADOVASIO Niccolò, nato a Trieste il 17 agosto 1989, intesa ad ottenere il riconoscimento dell'equipollenza con il Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: Liceo Scientifico del titolo di studio "High School", conseguito nell'anno scolastico 2006-2007 presso la Greenwich High School di Greenwich, Connecticut (USA);

VEDUTO l'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

VEDUTO il D.M. 1° febbraio 1975;

VEDUTO il D.M. 20 luglio 1978;

VEDUTO il D.M. 2 aprile 1980;

ESAMINATA la documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di cui agli art. 2, 3 del citato D.M. 2 aprile 1980;

VEDUTO l'esito positivo della prova integrativa ai sensi dell'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, sostenuta presso il Liceo Scientifico "G. Galilei" di Trieste (nota n. 4188 dell'8 settembre 2007);

DICHIARA

il titolo di studio "High School", conseguito in uno Stato diverso dall'Italia dal sig. ADOVASIO Niccolò, equipollente a tutti gli effetti di legge al Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione Secondaria Superiore: Liceo Scientifico con il seguente voto: 87/100 (ottantasette centesimi).

Si rilascia il presente certificato ai sensi del comma 7 dell'art. 379 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

*(Dichiarazione del direttore reggente del 19 settembre 2007)*



---

(MOD-BP-08-1-9) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.